

Roma, 7 luglio 2008

Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria  
Direttore ing. Alberto Chiovelli

Abbiamo preso atto che i nostri rilievi argomentati nella riunione del 19 giugno scorso e successivamente formalizzati con la comunicazione del 25 giugno non hanno trovato riscontri nella direttiva 1/2008 emanata dalla ANSF in data 30 giugno 2008.

In particolare ci riferiamo e quindi contestiamo la formulazione omissiva del punto 3 dell'articolo unico della stessa che modifica quanto stabilito dall'art. 3 punto 3 comma d) della direttiva ministeriale 13/2006/DIV.5 che prescrive tassativamente alle imprese ferroviarie l'obbligo di " ..... formulare a RFI proposte tecniche finalizzate a superare le criticità evidenziate dalle ASL.... ".

Tale obbligo è ribadito dalla prescrizione di RFI del 31 marzo 2006 in riferimento all'applicazione della citata direttiva ministeriale.

Contrariamente ad ipotesi circolanti (vedi caso convogli TSR regione Lombardia) la direttiva ministeriale, in una condivisibile logica di uniformità nazionale di regolazione della materia, non rinvia la valutazione delle soluzioni alle criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (individuate dalle I.F.) a organismi territoriali. Secondo la direttiva in parola (per le funzioni che oggi sono oggetto di trasferimento alla ANSF) tali valutazioni spettano a RFI. spetta tale valutazione.

RFI con comunicazione all'Assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia in data 16/05/08, ha correttamente ribadito l'obbligo del dispositivo di esclusione vigilante-

Peraltro l'ipotesi di convogli attrezzati con apparecchiature validate alla circolazione nel solo ambito circoscritto dalla competenza degli organismi territoriali, sarebbe un assurdo in completa contraddizione con i compiti istituzionali della ANSF.

Inoltre le due direttive Ministeriali, che hanno determinato l'attuale situazione di equilibrio transitorio, pongono proprio nell'adozione di tecnologie atte a discriminare condizioni di ipovigilanza con metodi non invasivi e non disturbanti l'operatività della persona, la condizione per il superamento dell'attuale fase transitoria.

Tale scelta, supportata da autorevoli pareri, è stata assunta dal Coordinamento Tecnico Interregionale delle ASL, che hanno evidenziato oltre alla dannosità per la sicurezza della circolazione e per la salute dei lavoratori, la completa inutilità dell'apparecchiatura per il controllo della vigilanza in presenza di sistemi evoluti di controllo della marcia del treno quali ERTMS, SCMT, SSC.

Evidenziamo che la Direttiva 1/2008 non precisa neppure l'obbligo definito dalla Disposizione di RFI n 36/2002 che al punto II.2.2.1 dispone che *“ Il dispositivo “Vigilante” dovrà' essere predisposto per un'applicazione che consenta di realizzare un azzeramento continuo dell'intervallo di tempo ( azzeramento continuo del tempo di vigilanza ) richiesto in alcune particolari situazioni di marcia del treno assistite da altre apparecchiature ( RSC, CSCMT, ETCS ecc..)”*.

Pertanto, per quanto sopra, a nostro giudizio ne consegue l'obbligo di installazione del dispositivo EVIG sui convogli TSR della regione Lombardia che ne sono sprovvisti.

Con la presente, la informiamo inoltre che sulla rete ferroviaria nazionale circolano materiali rotabili di molte imprese ferroviarie dotate di apparecchiature per il controllo della presenza e della vigilanza ma non dotate dell'obbligatorio escluditore E-VIG.

Nel porgerle i più distinti saluti le ribadiamo la nostra disponibilità ad un incontro di merito.